LEGGE REGIONALE.

Modifica alla L.R. n. 28 del 24.4.1980, recante norme sul trattamento economico dei Consiglieri regionali

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Modifica alla L.R. n. 28 del 24.4.1980, recante norme sul trattamento economico dei Consiglieri regionali".

11 Consiglio regionale ha riesaminato la seguente legge:

Art. 1

La diaria corrisposta ai Consiglieri regionali a titolo di rimborso spese ai sensi dell'art. 1 della L.R. 23.6.1976, n. 15 è fissata in lire 495.000 mensili a decorrere dal I gennaio 1980 ed in L. 544.500 mensili a decorrere dal I gennaio 1981.

Art. 2

L'indennità di trasferta corrisposta ai Consiglieri regionali in missione è fissata in L. 36.300 per ogni giorno di permanenza fuori del territorio regionale.

Tale importo è proporzionalmente ridotto nel caso in cui la missione duri meno delle 24 ore.

Art. 3

L'onere riveniente dall'applicazione della norma di cui all'art. 1 della presente legge, valutato in L. 27.000.000 per il 1980 ed in lire 29.700.000 per il 1981, trova copertura sul capitolo 00102 - Parte II - Spesa - del Bilancio di previsione per l'escreizio 1981.

Per gli esercizi successivi si provvederà con i corrispondenti capitoli di Bilancio.

Art. 4

Il maggior onere riveniente dall'applicazione della norma di cui all'art. 2 trova copertura con lo stanziamento appositamente previsto al cap. 00102 del Bilancio 1981.

etiğelia Beto

estratto del verbale della seduta del 15 settembre 1981 ed forme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to (Conte)

CONSIGLIERI SEGRETARI to (Capozza-Bellifemine)

